

COMUNE di ENVIE

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 24 aprile 2012

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 30 ottobre 2012

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 e s.m. e i., disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria nel Comune di Envie di cui agli articoli 7, 8, 9 e 14 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 e s. m. e i. ed all'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

Articolo 2

Immobili posseduti da enti non commerciali - Esenzioni

1. Fatte salve le esenzioni dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria previste dall'art. 9, comma 8, del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504 concernente gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del D.P.R. 917/1986 ("gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali", destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive), nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della L. 20 maggio 1985, n. 222 ("attività di culto"), si applica a condizione che gli stessi oltre che utilizzati siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

2. Per beneficiare dell'esenzione di cui sopra, gli interessati devono presentare al Comune, ufficio tributi, apposita comunicazione, secondo le modalità previste dall'art. 7 del presente regolamento.

Articolo 3

Abitazione principale - Ulteriore equiparazione

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, e relative pertinenze, considerate tali per espressa previsione legislativa (art.13 comma 10 del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22/12/2011 n.214) sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

2. Per beneficiare dell'equiparazione di cui sopra, gli interessati dovranno presentare al Comune, apposita comunicazione, secondo le modalità previste dall'art. 7 del presente regolamento, comprovante il ricovero permanente in istituto e la non locazione dell'abitazione.

Articolo 4

Abitazione principale – Detrazione

1. L'ulteriore detrazione per abitazione principale, pari ad euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

- spetta in parti uguali ad entrambi i genitori proprietari residenti, indipendentemente dalla quota di possesso;
- se il genitore proprietario residente è uno solo la detrazione spetta per intero, indipendentemente dalla quota di possesso.

Articolo 5

Determinazione del valore venale delle aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta comunale individua annualmente, entro il termine per l'approvazione delle aliquote ai fini IMU e su proposta del Responsabile dell'ufficio tecnico comunale, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune, aventi caratteristiche simili per zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

3. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione, si fa riferimento ai valori già determinati in precedenza, ovvero, in mancanza degli stessi, nelle fasi dell'eventuale accertamento e contenzioso, il valore venale in comune commercio è determinato in base alla stima effettuata, sul principio degli elementi sopraindicati, dall'Ufficio Tecnico del Comune di Envie che correda la stessa di una propria motivata relazione illustrativa.

4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi dei precedenti commi, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza di imposta versata a tale titolo.

5. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente e sarà applicato con le seguenti modalità:

- a) nel caso di omessa dichiarazione e nel caso in cui il valore di stima sia superiore al valore dichiarato, ne viene data comunicazione al proprietario, con l'invito a contro dedurre entro 30 giorni. Nella controdeduzione il proprietario dell'area edificabile dovrà comunicare le proprie ragioni ed i fattori decrementativi del valore di stima;

- b) sulle controdeduzioni pervenute nei termini previsti, il Comune si pronuncerà comunicando al proprietario un accertamento motivato e liquidando la relativa imposta; nel caso di mancata risposta entro il termine stabilito, il valore di stima s'intenderà accettato e l'imposta sarà liquidata sulla sua base.

Articolo 6

Modalità di versamento

1. L'imposta va versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art.17 del D.Lgs. 9/07/1997 n.241 (modello F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'Entrate ovvero secondo le disposizioni vigenti nel tempo.
3. L'imposta liquidata in sede di accertamento deve essere corrisposta o con le modalità di cui al comma 2 o mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale ovvero su conto corrente postale intestato al Comune.
4. Qualora sia richiesto al contribuente un versamento, a seguito dell'attività di accertamento dei competenti uffici comunali, pari o superiore a €. 600,00, su apposita istanza, può essere concessa una rateizzazione del versamento non superiore a 4 rate trimestrali.
5. Gli interessati devono presentare l'istanza di cui al comma 4 entro 20 giorni dalla data di notifica dell'atto di accertamento.
6. Il mancato pagamento nei termini anche di una sola rata comporta la decadenza del contribuente dal beneficio concesso il quale deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
7. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro, di cui all'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo, compresa l'eventuale quota riservata allo Stato. Qualora l'importo, previsto dalla sopra citata legge, sia modificato da una futura disposizione legislativa, l'imposta non dovrà essere versata se uguale o inferiore al nuovo importo stabilito.
8. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 7

Comunicazioni per aliquote particolari

1. Nel caso il Comune stabilisca una aliquota agevolata per le abitazioni locate, escluse le pertinenze, a soggetti che le utilizzino come abitazione principale, alle condizioni definite negli accordi territoriali tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, come previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 431/98 occorre che gli interessati presentino al Comune di Envie - ufficio tributi, entro il termine di cui al comma 5 ed unitamente alla prevista comunicazione, copia del contratto di locazione.
2. L'aliquota ridotta è applicata dal mese di stipula del contratto di locazione, in base ai meccanismi generali di applicazione dell'imposta.
3. Per usufruire dell'esenzione di cui all'art. 2 e dell'equiparazione di cui all'art. 3 del presente regolamento i soggetti interessati devono presentare, apposite comunicazioni, attestanti i requisiti richiesti per ciascuna fattispecie.
4. Apposita comunicazione deve essere altresì presentata dai soggetti interessati per usufruire dell'eventuale aliquota prevista per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano quale abitazione principale, escluse le pertinenze.
5. Ciascuna comunicazione, su modelli predisposti dal Comune, deve essere presentata, direttamente, o a mezzo postale, o per vie telematiche, entro la scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione ai fini IMU.
6. La comunicazione produce i suoi effetti a partire dal mese in cui si verificano i requisiti richiesti ed anche per gli anni d'imposta successivi, qualora permangano in capo al soggetto i requisiti indicati.
7. La comunicazione non esime, qualora espressamente previsto dalla normativa o da regolamento, dalla presentazione della dichiarazione ai fini IMU sul modello approvato dal Ministero.
8. Nel caso in cui i predetti requisiti, di cui al punto 6, vengono meno, il contribuente comunicherà la cessazione tramite la dichiarazione ai fini IMU predisposta dal Ministero, se non espressamente previsto diversamente.

Articolo 8

Versamenti dei contitolari

1. I versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri non sono di norma ammessi. Tuttavia non sono sanzionate le irregolarità quando l'imposta sia assolta totalmente per l'anno di riferimento e siano facilmente identificabili i singoli contitolari anche con la collaborazione attiva del contribuente interessato.
2. A tale scopo il contribuente comunica l'errore, entro un anno dal versamento, al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta.

3. Non sono altresì sanzionati i versamenti effettuati a nome del contribuente defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Deve essere presentata la comunicazione di cui al punto 2.

Articolo 9 **Richiamo al Regolamento delle Entrate**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano, se compatibili, le disposizioni previste dal vigente Regolamento Generale delle Entrate e degli altri regolamenti vigenti o che potranno eventualmente essere approvati.

Articolo 9bis **Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine stabilito dalla legge o da specifiche norme regolamentari, se approvate.

2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 6 comma 7 del presente regolamento.

Articolo 9ter **Sanzioni ed Interessi**

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni dei Regolamenti Generale delle Entrate e degli altri regolamenti in materia, se approvati, e delle seguenti norme :

- a) Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e ss.mm.ii.
- b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e ss.mm.ii.
- c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e ss.mm.ii.

2. Gli interessi, sulle somme dovute per imposta e non versate ovvero sulle somme non dovute e rimborsate, maturati giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, sono calcolati in base al saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile, stabilito con decreto ministeriale o con idonea disposizione legislativa.

Articolo 10

Potenziamento dell'ufficio tributi - Compenso incentivante

1. L'Amministrazione comunale verifica le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, potrà essere destinata, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale dell'Ufficio Tributi che ha partecipato a tale attività.

Articolo 11

Funzionario responsabile del tributo

1. Con delibera della Giunta comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

Articolo 11bis

Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente" ed ai regolamenti vigenti e futuri, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa e dei regolamenti disciplinanti la specifica materia.

Articolo 12

Disposizioni finali ed efficacia

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012 e si applica dall'anno d'imposta 2012, se non diversamente specificato.

INDICE GENERALE

Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Immobili posseduti da enti non commerciali - Esenzioni
Articolo 3	Abitazione principale - Ulteriore equiparazione
Articolo 4	Abitazione principale – Detrazione
Articolo 5	Determinazione del valore venale delle aree fabbricabili
Articolo 6	Modalità di versamento
Articolo 7	Comunicazioni per aliquote particolari
Articolo 8	Versamenti dei contitolari
Articolo 9	Richiamo al Regolamento delle Entrate
Articolo 9bis	Rimborsi
Articolo 9ter	Sanzioni e interessi
Articolo 10	Potenziamento dell'ufficio tributi - Compenso incentivante
Articolo 11	Funzionario responsabile del tributo
Articolo 11bis	Rinvio
Articolo 12	Disposizioni finali ed efficacia